

## Domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)

Nuova domanda - comunione - dei diritti reali - condominio - negli - edifici - (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni.

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1137, Cod\_Proc\_Civ\_art\_010, Cod\_Proc\_Civ\_art\_014, Cod\_Proc\_Civ\_art\_112, Cod\_Proc\_Civ\_art\_281\_12